

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **319/1985** (ECLI:IT:COST:1985:319)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **03/12/1985**

Deposito del **06/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11227**

Atti decisi:

N. 319

ORDINANZA 3 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 bis del 18 dicembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 e dell'art. 1 del d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 (Concessione di amnistia per reati

tributari), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1983 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Govoni Tilde, iscritta al n. 1257 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Ferrara, nel processo penale a carico di Govoni Tilde, sollevava, con ord. 17 novembre 1983 (pervenuta a questa Corte il 26 novembre 1984) questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 e dell'art. 1 d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 (Concessione di amnistia per reati tributari), per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto resterebbero asseritamente esclusi dall'amnistia i reati tributari riferibili a situazioni divenute definitive in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 429/82, pur essendo identiche le situazioni giuridiche a quelle divenute definitive in epoca successiva.

Considerato che, però, il tribunale si limita ad esporre la questione in linea di diritto, senza il minimo accenno alla sua rilevanza in ordine al caso sottoposto al suo esame, che dà apoditticamente per scontata,

che la costante giurisprudenza di questa Corte esige che la rilevanza debba essere motivata, e con riferimento ad elementi risultanti dalla stessa ordinanza,

che conseguentemente la questione dev'essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 e dell'art. 1 d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 (Concessione di amnistia per reati tributari) sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Ferrara con ord. 17 novembre 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.